

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 221/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69635** depositato il 31.07.2024, proposto da **A. A.**, nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Musumeci Luigi Angelo con cui elettivamente domicilia – pec: luigi-a.musumeci@pec.ordineavvocaticatania.it;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv. ti Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 – con cui è elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza del 22.07.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. A seguito di sentenza n. 3926/2024 declinatoria di giurisdizione, pronunziata dal Tribunale civile di Catania, sezione Lavoro (giudizio n. 5894/2023 di R.G.), il ricorrente agisce in riassunzione innanzi a questa Corte, concludendo come segue: "*…preliminarmente - accertare, con riferimento al provvedimento I.N.P.S. di Catania del 14-03-2023, notificato in data 14.04.2023 in assenza di provvedimento di effettivo accertamento impositivo, per l'importo di € 12.480,18 -lordi- ed € 9.649,88 -netti- da parte dell'I.N.P.S. di Catania all'asserito illegittimo percipiente di importi maggiori al dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023 sulla propria pensione di anzianità, che lo stesso si è prescritto per il decorso della prescrizione decennale intervenuta; per l'effetto, e nel merito -dichiarare l'insussistenza dell'indebito del 14-03-2023, notificato in data 14.04.2023 in assenza di provvedimento di effettivo accertamento impositivo, dell'importo di € 12.480,18 -lordi- ed € 9.649,88 -netti- da parte dell'I.N.P.S. di Catania all'asserito illegittimo percipiente di importi maggiori al dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023, per tutti i motivi spiegati in narrativa all'odierno ricorso; e comunque -accertare e dichiarare che il provvedimento I.N.P.S. di Catania del 14-03- 2023, notificato in data 14.04.2023 in assenza di provvedimento di effettivo accertamento impositivo, per l'importo di € 12.480,18 -lordi- ed € 9.649,88 - netti- da parte dell'I.N.P.S. di Catania*

all'asserito illegittimo percipiente di importi maggiori al dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023 sulla propria pensione di anzianità, non trova fondamento in alcun accertamento o titolo avente efficacia irretrattabile. Conseguentemente - riconoscere al ricorrente il diritto a percepire la pensione di vecchiaia secondo domanda dal 25.12.1999 a tutt'oggi, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, nella misura così come percepita sino al 14.04.2023 - annullare in toto il provvedimento I.N.P.S. di Catania del 14-03-2023, notificato in data 14.04.2023 in assenza di provvedimento di effettivo accertamento impositivo, per l'importo di € 12.480,18 -lordi- ed € 9.649,88 - netti- da parte dell'I.N.P.S. di Catania all'asserito illegittimo percipiente di importi maggiori al dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023 sulla propria pensione di anzianità; - ordinare all'INPS di Catania resistente lo sblocco e la restituzione al ricorrente dei ratei di addebito detratti, mese per mese, dall'importo della pensione in questione, con decorrenza da Luglio 2023 alla data del provvedimento, oltre interessi e rivalutazione dal dì della prima rata all'effettivo soddisfo; -condannare l'INPS di Catania resistente alla corresponsione integrale del trattamento pensionistico dedotto in giudizio - pensione di vecchiaia-, nella misura così come percepita, e non inferiore, dal ricorrente alla data del 14.04.2023, oltre interessi e rivalutazione, dalla data citata fino all'effettivo soddisfo";

II. A fondamento delle conclusioni appena trascritte, l'A., fatto anzitutto testuale richiamo al ricorso interposto innanzi al G.O., espone che:

a) in data 14.03.2023, egli - titolare di pensione cat. OMISSIS

n.OMISSIS - ha ricevuto da INPS un avviso di accertamento per presunte somme indebitamente percepite sulla propria pensione di anzianità. L'indebito ammonterebbe ad € 12.480,18 lordi (quindi, € 9.649,88 netti) e muoverebbe dal fatto che egli costituisce "*illegittimo percipiente di importi maggiori al dovuto per il periodo dal 25.12.1999 al 31.01.2023*";

b) l'atto di recupero – fondato sul presupposto per cui "*…omissis.. abbiamo pagato un importo non dovuto che, calcolato al lordo, è pari a 12.480,18 euro. Importo della pensione annua lorda (PAL) superiore al dovuto*" - deve considerarsi illegittimo in quanto:

- è intervenuto a prescrizione decennale maturata;
- è affetto da difetto di motivazione, visto che esso non precisa in alcun modo precisa gli estremi del pagamento indebito né indica, sia pure sinteticamente, le ragioni che si sarebbero frapposte alla legittima corresponsione delle somme versategli ed oggi rivendicate. In tal modo, peraltro, appare chiaro che all'interessato risulta altresì precluso ogni controllo sulla correttezza della pretesa recuperatoria;
- è stato violato il legittimo affidamento risposto dal percipiente nell'originaria liquidazione da cui sarebbe scaturito l'asserito indebito. Sul punto, l'A. puntualizza di non essere in grado di dire se l'indebito derivi da "*un errore dell'Amministrazione di provenienza, illo tempore in gestione INPDAP*" e da essa commesso "*all'atto di elaborazione del calcolo*" (quest'ultima, in data 11.01.2000, "*emetteva atto per "trattamento provvisorio di quiescenza" con un mensile lordo da corrispondere a suo favore per (allora in Lire) Lit. 4.258.308 mensili (doc.*

3)") ovvero "*di un errore imputabile all'ente previdenziale*" (*"in data 23-12-2016 il Ministero della Difesa provvedeva a comunicare il "Decreto definitivo di pensione ordinaria" all'interessato a seguito delle delibere nn. SCCLEG/1/2011/PENS e SCCLEG/2/2011/PENS del 26.11.2010 emessa dalla S.C.C. della Corte dei Conti dal quale, ad integrazione del precedente, emergeva una liquidazione definitiva di Pensione Ordinaria per Euro 25.934/18, a sua volta confermato dalla notifica del provvedimento INPS del 19-12-2022 avente Prot. n.8010/22 con il quale si comunicava "adeguamento del trattamento pensionistico mensile con la rata del mese febbraio 2023*)" (all.11). Poiché, in fattispecie, l'indebito in ogni caso pare rimontare ad un errore commesso dalle Amministrazioni coinvolte nella erogazione, ed al quale egli è estraneo, l'indebito deve dirsi irripetibile ex art. 13 della legge 412/1991 - disposizione che fa riferimento alla sanatoria prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989 - nonché ai sensi della circolare INPS n. 31/2006.

III. In data 21.08.2024, parte ricorrente ha prodotto memoria che reitera i contenuti del ricorso.

IV. Il successivo 28.08.2024, si è costituito in atti INPS, il quale, *in limine*, puntualizza in fatto che:

- il ricorrente, con decorrenza 25/12/1999, è stato collocato in posizione di riserva, a domanda, dal Ministero della Difesa (quale ex Tenente di Vascello del Ministero Difesa) e che il suo trattamento pensionistico è stato in origine erogato in via provvisoria. All'esito dell'adozione del decreto definitivo di pensione del Ministero della Difesa n. 2^/M/422 del 23/12/2016, INPS ha provveduto a darvi

esecuzione. In tale sede, dal confronto tra quanto già corrisposto (da Amministrazione di appartenenza ed INPS) ed importo indicato nel decreto, è scaturito un debito lordo di € 12.480,18 ("*debito anni precedenti € 12.435,40 nettizzato in €9.605,26 e un debito anno corrente imponibile di € 44,78*");

- esso ha aggiornato, in conseguenza, il pagamento della pensione annua lorda in applicazione del decreto del Ministero della Difesa n 2^/M/422 del 23/12/2016 e con decorrenza dalla rata di febbraio 2023. Per converso, il recupero è stato disposto con il seguente piano: "*soltanto sulla rata di giugno 2023 una ritenuta imponibile di € 44,78, e da luglio 2023 con una ritenuta mensile netta di € 417,62, con definizione del recupero al 30/06/2025*".

V. In linea giuridica, parte convenuta:

- oppone che alcun termine decennale di prescrizionale può dirsi maturato in fattispecie, posto che il decreto definitivo di trattamento di quiescenza è stato emesso il 23/12/2016 e risulta applicato da INPS a febbraio 2023;
- obietta che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, specie a proposito dell'esistenza del suo diritto al pagamento delle somme oggetto di ripetizione;
- esclude, in fattispecie, l'applicabilità del regime posto dall'art 52, legge n. 88/1989 e dall'art. 13, legge n. 412/1991, i quali - si osserva – si applicano alla sola gestione dell'assicurazione del settore privato. Inoltre, i quattro presupposti – tracciati dalle disposizioni richiamata [rectius, "*a) la necessità che le somme siano corrisposte in base*

a formale, definitivo provvedimento; b) che di questo sia data comunicazione all'interessato; c) che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore; d) che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non riconosciuti già dall'ente competente"] e la cui insussistenza voterebbe ad illegittimità, al più, il provvedimento di recupero, non ricorrono nel caso di specie. La fattispecie concreta, in effetti, si caratterizza:

(i) perché il trattamento è stato erogato in via provvisoria e rispetto ad esso INPS fungeva da ordinatore secondario di spesa. Di talché, INPS eroga la pensione sulla scorta di quanto comunicato in fase iniziale dall'Ente di appartenenza, salvo poi procedere, allorquando pervenga il decreto definitivo, alla riliquidazione del trattamento. È in questa sede che INPS provvede al recupero di quanto eventualmente erogato in eccesso. Non sussiste, nella odierna vicenda, né un definitivo provvedimento né un errore (direttamente) imputabile all'Inps;

(ii) perché il ricorrente ben sapeva della natura provvisoria del trattamento liquidato e del fatto che esso avrebbe potuto essere modificato, anche *in pejus*, per effetto del provvedimento definitivo. Sicché alcun legittimo affidamento può essere invocato *ex adverso*;

(iii) perché le ragioni che fondano la pretesa recuperatoria sono chiare, risultando infondata la censura di difetto di motivazione sollevata dal ricorrente.

VI. Con ordinanza n. 105/2024, ravvisata l'assenza di ogni

prospettazione e di ogni prova sulla ricorrenza del *periculum in mora*, il Decidente ha rigettato l'istanza incidentale di cautela proposta dal ricorrente, provvedendosi, allo stesso tempo, alla fissazione dell'odierna udienza di pubblica discussione.

VII. In vista di quest'ultima, INPS ha depositato nuova memoria illustrativa delle proprie tesi difensive, concludendo per la infondatezza del ricorso.

VIII. Con ordinanza n. 56/2025, resa all'esito della camera di consiglio del 21 gennaio 2025, il Decidente, "i "*se la nota M_D GPREV REG2016 0184792 23-12-2016, avente ad oggetto "decreto di pensione ordinaria A. A. (Tenente di Vascello) nato OMISSIS. Iscrizione OMISSIS" e recante, quale proprio allegato il decreto n. 2^/M/442-2016/po, sia stata effettivamente recapitata – e, in questo caso, verrà precisato, con supporto documentale, quando il recapito sia avvenuto – ad INPS Gestione Dipendenti pubblici, Direzione Provinciale di Catania e al T.V. A. Andrea (Via dell'Eucalipto, 41/A, 95100 – Catania), i quali ultimi figurano, rispettivamente, quali destinatario diretto e destinatario "per conoscenza" della citata nota M_D GPREV REG2016 0184792 23-12-2016 e dell'allegato decreto"*, assegnava al Ministero della Difesa termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento per fornire i documentati chiarimenti richiesti e rinviava all'odierna udienza di discussione per il prosieguo.

IX. In data 23.05.2025, il Ministero della Difesa ha fatto pervenire le informazioni richieste e, in vista dell'udienza, parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva.

Considerato in

DIRITTO

1. L'atto di recupero formato da INPS, e notificato al ricorrente il 14.04.2023, identifica quest'ultimo quale indebito percipiente di importi pensionistici, maggiori rispetto al dovuto, per il periodo ricompreso fra il 25.12.1999 ed il 31.01.2023. Gli importi di che trattasi, ammontanti nel complesso a 12.480,18 lordi (€ 9.649,88 netti), corrispondono alla differenza complessiva fra quanto dal ricorrente effettivamente incamerato a titolo di trattamento provvisorio di pensione (pari a Lit. 4.258.308 mensili: doc. 3 al ricorso) e quanto a lui sarebbe viceversa spettato, a titolo di trattamento di quiescenza definitivo, in ragione del decreto di pensione ordinaria MIN-DIF. del 23.12.2016 (id est "*dal 25-12-1999…Euro 25.934,18*"). Quest'ultimo, per quanto acclarato a seguito dell'ordinanza n. 56/2025, è stato peraltro inviato "*oltre che all'INPS anche all'indirizzo PEI dell'interessato, indirizzo dal quale il Sig. A. ha inviato negli anni comunicazioni alla Scrivente*" (nota prot. 46628 del 25.05.2025 del Ministero della Difesa): evenienza che può dirsi processualmente acquisita perché confermata anche dal ricorrente (da ultimo, a pag. 3 della memoria illustrativa del 23.05.2025).

1.1. A ben considerare, dunque, l'indebito – sulla cui effettiva sussistenza il ricorrente non formula contestazioni – si produce:

(a) fra il 25.12.1999 ed il 23.12.2016 perché solo in tale data risulta adottato il decreto di pensione definitiva;

(b) dal 23.12.2016 in poi perché, per converso, il trattamento di

pensione definitivo non risulta "applicato" a regime da INPS, conseguendone che in favore del ricorrente seguitava a versarsi il trattamento provvisorio. Il provvedimento di recupero INPS, oggetto qui di contestazione, dà atto in effetti che il trattamento di quiescenza definitivo sarà applicato da parte intimata solo con decorrenza febbraio 2023.

2. Così stando le cose:

(c) devono dirsi irrecuperabili gli importi indebitamente percetti dal ricorrente con riguardo al periodo 25.12.1999 al 14.04.2013 per maturata prescrizione decennale dei corrispondenti crediti. La giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, Sez. Puglia, sent. n. 650/2022, cui si rinvia ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016), relativamente a vicenda sovrapponibile alla presente, ha rammentato che "*la pretesa della P.A. relativa al recupero dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), è infatti soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), la quale decorre - in via di principio - dal giorno del pagamento delle maggiori rate non dovute, che denota la liquidità e l'esigibilità del credito e rappresenta, al contempo, il momento in cui il diritto al recupero può essere fatto valere (art. 2935 c.c.)*" E, ancora, che non costituisce impossibilità "legale" ad esercitare il diritto – atta, come tale, a segnare il differimento della decorrenza del decorso prescrizionale – la distinzione fra ordinatore primario e secondario di spesa, cui INPS fa riferimento quando imputa all'amministrazione centrale il compito di adottare il provvedimento definitivo di pensione. Infatti, deve osservarsi che il Ministero della Difesa e l'I.N.P.S. - nelle rispettive

qualità di amministrazione liquidatrice della pensione e di effettivo erogatore del trattamento di quiescenza - rappresentano, nel complesso, la figura dell'obbligato passivo della prestazione previdenziale (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, 22 dicembre 2005, n. 974 e, in senso conforme, Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 9 agosto 2017, n. 422), di talché "*la distinzione tra ordinatore primario e secondario di spesa non assume alcuna rilevanza esterna, afferendo essa esclusivamente al riparto interno di competenza tra apparati della Pubblica Amministrazione*". In sintesi, la definitiva determinazione, da parte dell'Amministrazione datoriale, dell'importo spettante a titolo di pensione definitiva (al dicembre 2016) e l'applicazione del relativo trattamento (oltre sei anni dopo), ad opera dell'Istituto Previdenziale solo successivamente a tale momento, rappresentano un impedimento di mero fatto al recupero delle maggiori somme erogate al pensionato e non hanno alcuna incidenza sull'esordio della prescrizione. Poiché la prescrizione è questione preliminare di merito, le conclusioni esposte assorbono ogni altro esame con partito riguardo al periodo appena considerato;

(d) con riferimento al periodo che va dal 14.04.2013 al 23.12.2016 – che sfugge al maturarsi della prescrizione decennale - è invece fondata la doglianza attorea che lamenta la lesione del suo legittimo affidamento. Le attribuzioni patrimoniali ricadenti in questo periodo, come detto, costituiscono l'attuazione di un provvedimento di liquidazione della pensione in via provvisoria. È, quindi, esclusa l'applicazione del regime di cui agli artt. 204 ss. D.P.R. 1092/1973.

Inoltre, poché l'erogazione de qua non consegue ad una procedura automatizzata, neppure trova applicazione l'art. 9 L. 428/1995. Diversamente, viene in considerazione – oltre all'omologo art. 172 della L. 312/1980, richiamato nel citato doc. 3 al ricorso - l'art. 162, comma 7, D.P.R. 1092/1973 secondo il quale "qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito". La disposizione de qua ha formato oggetto di interpretazione ad opera delle SS.RR. in s.g. di questa Corte attraverso la sentenza n. 2/2011. Il Giudice della nomofilachia, in particolare, ha chiarito che "*lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte*

dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo". Fuori discussione, allora, che fosse certamente nel potere-dovere del Ministero della Difesa di addivenire alla determinazione definitiva del trattamento di quiescenza dell'interessato in ogni tempo, nella specie, tuttavia, ricorrono gli indici enucleati dalla giurisprudenza contabile per ritenere consolidatosi, in capo al ricorrente, il legittimo affidamento come situazione meritevole di tutela e (parzialmente) ostativa al recupero dell'indebito. Il provvedimento definitivo di pensione, infatti, viene adottato a distanza di sedici anni circa dalla comunicazione di quello provvisorio (doc. 3 cit. al ricorso) e, con ciò, risulta ampiamente superato il termine di tre anni indicato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti. La sovrapposizione fra provvedimento provvisorio e definitivo di pensione, d'altronde, rende tutt'altro che immediata la comprensione delle specifiche ragioni che sovrintendono alla variazione in diminuzione dell'ammontare indicato nel primo e, per questo motivo, non potrebbe sostenersi che, usando l'ordinaria diligenza, il pensionato avrebbe potuto rilevare l'errore dell'Ente Datoriale. Né può ragionevolmente pretendersi dal pensionato una particolare conoscenza tecnica della materia pensionistica, tale da consentirgli la rilevazione di un eventuale errore in sede di liquidazione del trattamento a titolo provvisorio, non avendo INPS fornito elementi – che neppure sussistono in atti – in questa specifica direzione.

(e) La pretesa recuperatoria attivata da INPS, con riferimento al

periodo successivo al 23.12.2016, resiste invece alle censure sollevate dal ricorrente. Anzitutto, per quanto si è detto sub c), non è maturata rispetto all'indebito in argomento alcuna prescrizione decennale. E poiché, di fatto, l'indebito si forma in ragione della mancata tempestiva "applicazione" del trattamento definitivo di pensione, ad opera di INPS, gli ulteriori istituti e riferimenti normativi evocati in ricorso a fondamento di una pretesa decadenza/prescrizione della potestà/pretesa recuperatoria non appaiono in alcun modo pertinenti. Rispetto a tale periodo, inoltre, non sussiste il legittimo affidamento invocato dal ricorrente. Con la comunicazione del decreto definitivo di pensione – che parte ricorrente ammette essergli stata partecipata – questi poteva ampiamente avvedersi, per effetto dell'esercizio di una diligenza ordinaria, che, a partire da quel momento, ogni rateo mensile incassando superiore a quello corrispondente al trattamento di pensione definitivo e, massimamente, in ipotesi coerente con quello provvisorio, avrebbe integrato un indebito. In base al provvisorio trattamento di pensione, il rateo mensile corrisponde ad euro 2199,23 (risultante dalla conversione in euro di Lit 4.258.308) e risulta chiaramente superiore rispetto a quello mensile ricavabile dal provvedimento di pensione definitivo, ove, in effetti, la pensione annua viene determinata in euro 25.934,18. Di questa somma, l'1/12 (pari ad euro 2.161,166) e l'1/13 (pari ad euro 1994,93, laddove, in tesi, gli euro 25.934,18 comprendessero la tredicesima mensilità di importo pari agli altri ratei) – ricavabili attraverso semplice calcolo – sono sempre superiori

al rateo mensile provvisorio di pensione di euro 2199,23. Privo di consistenza, poi, è il difetto di motivazione lamentato dal ricorrente. La cognizione piena sul rapporto pensionistico, intestata a questa Corte, fa sì che *in subiecta materia* il ricorrente/destinatario della pretesa recuperatoria di INPS sia tenuto a dimostrare, con i mezzi probatori ammessi dall'ordinamento, di avere titolo al trattenimento delle somme rivendicate *ex adverso* come indebite. Il che, però, nel caso di specie non avviene, una volta che risulta acclarato, come da provvedimento INPS contestato, che "l'importo della pensione annua lorda (PAL)…" è "superiore al dovuto". In estrema sintesi, il ricorrente avrebbe dovuto provare la correttezza della PAL originaria.

3. Per quanto illustrato, in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente, a titolo di indebito per le causali recate dall'atto di recupero INPS notificatogli il 14.04.2023, limitatamente al periodo dal 25.12.1999 al 23.12.2016, con conseguente condanna di INPS alla restituzione di quanto fin qui trattenuto per tale ragione, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria da computare secondo il criterio del cd. assorbimento. Rimane per converso acclarata la legittimità della pretesa recuperatoria di INPS, cristallizzata nell'atto di recupero, con riferimento al periodo dal 23.12.2016 in poi e, con essa, l'attività esecutiva realizzata e realizzanda per soddisfarla.

4. L'accoglimento parziale della domanda dell'A. segna per INPS la soccombenza in giudizio (Cass., SS. UU. n. 32061/2022),

conseguendone la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in ragione della non peculiare complessità delle questioni trattate, in euro 500,00 – somma comprensiva delle spese generali - oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento,00) – somma comprensiva delle spese generali - oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così provveduto**, in Palermo**, nella camera di consiglio del **22 luglio 2025**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 luglio 2025

Pubblicata il 23 luglio 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente